

Decisione n. 9 del 11 marzo 2020

OGGETTO:

Sig.ra (*Omissis*) per il tramite dell'Avv. (*Omissis*) – Richiesta di riesame ex art. 25, L. 241/90 c/o (*Omissis*)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza del 02.03.2020, acquisita al prot. n° 256 in data 03.03.2020, con la quale l'Avv. (*Omissis*), in nome e per conto della Sig.ra (*Omissis*), ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego opposto dalla (*Omissis*) in data 19.02.2020 alla propria richiesta di accesso agli atti prodotta con nota del 24.01.2020, volta ad ottenere copia della segnalazione effettuata ai sensi del DM 11.12.2009 in riferimento all'evento ivi descritto, dei documenti di pertinenza ed il rilascio di copia conforme della documentazione acquisita dall'Ufficio Rischio Clinico, come meglio esplicitato nell'istanza predetta;

PRESO ATTO che la suddetta Amministrazione con il provvedimento summenzionato si è limitata a comunicare il numero di inserimento della denuncia di sinistro, dichiarando che non esistevano la relazione e/o il verbale del Comitato di Valutazione Sinistri, né una relazione redatta dall'Ufficio Rischio Clinico e ha denegato l'accesso ai documenti richiesti sul rilievo per il quale difetterebbe l'interesse in capo alla richiedente in quanto la C.T.U. depositata nel giudizio civile

intentato dalla medesima per l'accertamento di eventuali responsabilità avrebbe "escluso ogni responsabilità" a carico della (*Omissis*) e dei(*Omissis*) coinvolti;

RITENUTO che, nel caso di specie:

- appare sussistente l'interesse del ricorrente ad avere copia dei documenti richiesti, essendo il medesimo rilevabile dagli atti, degli interessi e diritti oggetto della lite e persino dalla possibilità transattiva della medesima, vista in favore dalle Linee Guida di Settore e niente affatto escluso dalla opinione della (*Omissis*) circa il valore degli accertamenti peritali disposti in corso di causa o l'esito di quest'ultima che l'Azienda ritiene prevedibile;
- è principio pacifico quello per il quale, in subiecta materia, la (*Omissis*) debba seguire i criteri di massima trasparenza e chiarezza mettendo a disposizione degli interessati ogni informazione e dato in proprio possesso;
- sussistono i presupposti di fatto e di diritto in capo alla ricorrente per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90;
- che la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;

Tutto ciò premesso

DECIDE



Il Difensore Civico

1. di accogliere la richiesta di riesame presentata dall'Avv. (*Omissis*) in nome e per conto della Sig.ra (*Omissis*), intesa ad ottenere copia della documentazione come specificata in epigrafe;
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed alla (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i